

PROT. \_\_\_\_/\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE E  
PROGETTAZIONE GRAFICA PER LA PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE  
INIZIATIVE CULTURALI DELL’ERT**

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO**

**CIG 71048671BA**

---

## PREMESSO CHE

- ERT ha rilevato la necessità di acquisire i servizi di ideazione e progettazione grafica per la pubblicazione e divulgazione delle iniziative culturali;
- l'affidamento dei servizi in questione è previsto per una durata di 3 anni, con eventuale ripetizioni per analoghi servizi per ulteriori 2 anni, per un valore massimo spendibile pari a Euro 90.000,00 (*novantamila/00 Euro*);
- con decisione a contrarre prot. 31/17/US/DC del 12 giugno 2017 è stata esperita apposita procedura negoziata indetta con lettera d'invito prot. 410 del 12 giugno 2017 ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b), D.lgs. 50/2016, a cui è stato assegnato il codice CIG 71048671BA;
- a seguito dello svolgimento di suddetta procedura è risultata aggiudicataria l'impresa \_\_\_\_\_;
- l'impresa \_\_\_\_\_ ha costituito la cauzione definitiva di cui all'art. 21 del presente Contratto;
- a seguito sono stati esperiti con esito positivo tutti i controlli necessari sui requisiti morali, professionali e di capacità tecnico - economica sull'impresa aggiudicataria per procedere alla stipula del presente contratto;
- l'impresa ha dimostrato di avere adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali;
- l'impresa ha comunicato prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati;
- (*se dichiarato il subappalto*) che l'impresa ha depositato il contratto di subappalto e l'Ert ha fatto una verifica sul possesso dei requisiti dei subappaltatori indicati nell'offerta ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016;

**Pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del relativo Contratto di appalto**

### TRA

- **l'Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia** (*di seguito*, denominato anche ERT), nella persona del Dott. Renato Giuseppe Manzoni, Direttore, avente ufficio per ragioni di carica in via Marco Volpe 13, 33100 Udine C.F. 00286400320 e P.IVA 01007480302;

### E

- **l'impresa** \_\_\_\_\_ (*di seguito* anche semplicemente impresa), in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

**Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, con particolare riguardo alle autodichiarazioni rilasciate in sede di offerta per la procedura negoziata anzidetta, sottoscritte dall'impresa, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

#### Articolo 2 - Definizioni

1. Nel presente Contratto e in tutti gli altri atti indicati all'art. 1, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **COMMITTENTE:** ERT - Ente Teatrale Regionale Friuli Venezia Giulia, via Marco Volpe n. 13, 33100 Udine;
- b) **IMPRESA:** la persona fisica o giuridica che si impegna all'esecuzione dei servizi e prestazioni descritte nel presente Contratto;
- c) **CONTRATTO:** l'accordo tra il Committente e l'impresa (*di seguito congiuntamente anche: Parti*) per l'esecuzione dei servizi e prestazioni, concluso ai sensi ed in conformità a quanto disposto dal presente atto;

### **Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. Il presente Contratto è regolato:

- a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti in esso richiamati, in particolare tutti gli atti di procedura espletata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni e prescrizioni tutte contenute e/o richiamate nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata;
- b) dai regolamenti e dalle deliberazioni del Committente, di cui l'impresa dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente nominati o allegati, fanno parte del presente atto e, in particolare, dal Regolamento generale per l'acquisizione in economia approvato dall'ERT il 28 maggio 2012 ed integrato dallo stesso nelle sedute del 4 novembre 2013 e del 18 dicembre 2013;
- c) dal D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. nei limiti di quanto non abrogato o derogato dal D.lgs. n. 50/2016;
- d) dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- e) dalle normative internazionali, comunitarie applicabili al servizio in oggetto;
- f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, se non derogate dal presente contratto.

### **Articolo 4 - Domicilio delle parti**

1. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai dati indicati in premessa che non siano stati comunicati per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R, al domicilio del Committente medesimo.
2. Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dall'impresa dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata A/R indirizzata al domicilio dell'impresa medesima.
3. Il Committente può stabilire che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano aver luogo anche tramite modalità differenti, sempre nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

### **Articolo 5 - Oggetto del Contratto**

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa relativa a noleggio, con eventuale riscatto, da parte dell'ERT di forniture per la revisione, implementazione e gestione del sistema informativo aziendale e dei servizi connessi, secondo quanto meglio specificato di seguito, necessari per le annualità ricomprese nella durata contrattuale, alle condizioni e con i requisiti di qualità previsti nel presente Contratto, secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico così come offerte dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta tecnica ed economica della procedura richiamata in premessa.

2. La richiesta di prestazioni potrà variare in aumento o in difetto rispetto alle previsioni del capitolato tecnico, sia pur contenute entro il quinto dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

#### **Articolo 6 – Durata**

1. Il presente Contratto decorre a far data dal \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_, per una durata complessiva di 3 anni.

2. Alla scadenza dei 3 anni di efficacia del contratto, l'ERT su sua insindacabile volontà potrà decidere se effettuare una ripetizione di servizi analoghi, fino a ulteriori 2 anni, per una durata massima complessiva di 5 anni.

3. Alla scadenza del Contratto, su richiesta dell'ERT, l'Impresa si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività di cui al presente Contratto per tutto il tempo necessario all'individuazione della nuova Impresa e comunque per un periodo di almeno 180 giorni.

L'ERT può riservarsi di prorogare ulteriormente il contratto solo in caso di urgente necessità nei limiti della cd. proroga tecnica, ovvero dei tempi necessari per l'espletamento di procedura per la scelta del contraente.

#### **Articolo 7 – Obblighi dell'impresa**

1. L'ERT affida all'impresa i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni, livelli, modalità e tempi stabiliti nel presente documento e nei documenti e atti della procedura più sopra richiamata.

2. L'impresa assicura la continuità dei servizi più oltre descritti, senza interruzione alcuna, in corso di vigenza del presente contratto. Inoltre, la ditta dichiara di:

a) assumersi ogni responsabilità per il buon andamento del servizio appaltato e gestirlo secondo le buone regole commerciali. L'unico interlocutore per i servizi oggetto del presente contratto è il Sig. \_\_\_\_\_;

b) rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili al Contratto e allo svolgimento del Servizio;

c) ottenere e mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del Servizio e rispettare tutte le formalità amministrative utili al suo svolgimento, nonché provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e avuto riguardo al personale impiegato;

d) svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio, tutte le attività necessarie a compiere il servizio richiesto, esonerando ERT da qualsivoglia responsabilità relativa a danni cagionati alle proprie attrezzature e/o ai propri operatori in occasione degli interventi effettuati, o relativa a qualsiasi attività inerente l'esecuzione dei servizi;

e) assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1664 c.c.

3. In particolare i servizi oggetto del presente contratto possono essere così descritti:

- Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva dell'immagine coordinata istituzionale annuale con relativi adattamenti (manifesti stradali, cartoline, pubblicità su stampa etc.)
- Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva dell'immagine delle singole Stagioni di Prosa, Musica, Danza (e loro declinazione su manifesti, locandine, striscioni, dépliant etc.) fino ad un massimo di n. 10 Stagioni/Rassegne
- Ideazione e realizzazione inserzioni pubblicitarie per spettacoli o eventi (quotidiani e periodici cartacei e online) – importo riferito all'intera Stagione
- Progettazione grafica/impaginazione esecutiva materiali promozionali PiccoliPalchi (dépliant, locandine)

- Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva della cartolina e locandina teatro scuola
- Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva di locandina e manifesto rif. FTSSN
- Progetto grafico e impaginazione esecutiva della rivista Spettacolo in Regione rif. Astuccio di teatro scuola (comprensivo di ideazione dell'immagine di copertina e di pagine interne) ed eventuali supplementi
- Progetto grafico e impaginazione esecutiva della rivista Spettacolo in Regione rif. Stagioni di Prosa (comprensivo di ideazione dell'immagine di copertina e di pagine interne)
- Progetto grafico e impaginazione esecutiva Programmi di Sala (3 ante)

4. L'Impresa si impegna a fornire i bozzetti (prime e seconde bozze) entro \_\_ giorni dalla richiesta inoltrata dall'ERT. \_\_\_\_ si impegna inoltre a fornire l'adeguata assistenza per modifiche e correzioni di bozze in maniera tempestiva, indicativamente entro 48 ore dalla richiesta dell'Ufficio Stampa e Promozione di ERT.

#### **Articolo 8 – Corrispettivi**

1. I corrispettivi dovuti all'impresa da ERT per i servizi oggetto del presente contratto saranno calcolati applicando i prezzi offerti dalla stessa in sede di procedura di cui in premessa, nel rispetto delle modalità e delle informazioni riportate nel presente atto.

2. I corrispettivi, così come indicati nella tabella di seguito riportata, sono stati determinati a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono comprensivi dei costi della sicurezza.

DESCRIZIONE	IMPORTO
Progettazione grafica/impaginazione esecutiva dell'immagine coordinata istituzionale annuale con relativi adattamenti (manifesti stradali, cartoline, pubblicità su stampa etc.)	
Progettazione grafica/impaginazione esecutiva dell'immagine delle singole Stagioni di Prosa, Musica, Danza (e loro declinazione su manifesti, locandine, striscioni, dépliant etc.) fino ad un massimo di n. 10 Stagioni/Rassegne	
Ideazione e realizzazione inserzioni pubblicitarie per spettacoli o eventi (quotidiani e periodici cartacei e online) – importo riferito all'intera Stagione	
Progettazione grafica/impaginazione esecutiva materiali promozionali PiccoliPalchi (dépliant, locandine)	

Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva della cartolina e locandina teatro scuola	
Ideazione, progettazione grafica e impaginazione esecutiva di locandina e manifesto rif. FTSSN	
Progetto grafico e impaginazione esecutiva della rivista Spettacolo in Regione rif. Astuccio di teatro scuola (comprensivo di ideazione dell'immagine di copertina e di pagine interne) ed eventuali supplementi	
Progetto grafico e impaginazione esecutiva della rivista Spettacolo in Regione rif. Stagioni di Prosa (comprensivo di ideazione dell'immagine di copertina e di pagine interne)	
Progetto grafico e impaginazione esecutiva Programmi di Sala (3 ante)	
<b>TOTALE</b>	€ _____

### Articolo 9 – Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i, previo riscontro delle prestazioni verificate con il proprio Ufficio amministrativo, all'invio della fattura, dall'ERT secondo le seguenti modalità: \_\_\_\_\_.
2. Non sono dovuti gli interessi in mora da parte dell'ERT nel caso di ritardati pagamenti, qualora ciò dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo (ad esempio richiesta del DURC).
3. Per effetto di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (L. 23 giugno 2014, n.89), l'ERT FVG, in qualità di Organismo di diritto pubblico incluso nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche potrà ricevere **ESCLUSIVAMENTE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO** (formato XML fatturaPA). Ai fini dell'emissione di tali fatture, si trasmette ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Allegato D del richiamato DM 55/2013 il Codice Ufficio da indicare obbligatoriamente nei documenti, insieme al CIG:

CODICE UNIVOCO UFFICIO	UFG5L8
------------------------	--------

L'importo delle predette fatture è corrisposto sul seguente conto corrente dedicato:

**BANCA** \_\_\_\_\_

**IBAN** \_\_\_\_\_

4. In ogni caso, ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, con l'indicazione espressa del **CIG 71048671BA** cui si riferisce e dovrà essere intestata all'ERT FVG.
5. L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se

le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'impresa può sospendere il servizio e/o le prestazioni indicate nel presente Contratto.

6. L'impresa riconosce che il corrispettivo previsto dal presente Contratto è remunerativo di tutte le attività indicate nel Capitolato Tecnico e secondo i ribassi offerti all'art. 8, per le quali non sarà corrisposto alcun ulteriore compenso.

7. E' ammessa la sospensione dei servizi nei casi di forza maggiore o altre circostanze speciali che ne impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

8. La sospensione dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

#### **Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'impresa si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Il conto corrente di cui all'articolo 13 è dedicato, anche in via non esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

2. \_\_\_\_\_ si obbliga a comunicare all'ERT le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i

3. L'impresa, e i suoi eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera comunicano all'Ert gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. L'Impresa si assume l'impegno di imporre agli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Ert e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

5. L'Ert verifica che nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge

6. Qualora le transazioni inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i

#### **Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, nazionali, comunitarie e internazionali, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti



Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

4. L'impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del presente Contratto.

5. Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente può procedere alla risoluzione del Contratto e agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 29, D.lgs. 276/2003, il committente e' obbligato in solido con l'impresa, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del presente contratto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

7. L'impresa si impegna a munire tutti i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia del lavoratore, generalità dello stesso e indicazione del datore di lavoro ex art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08.

8. Sono a carico dell'impresa gli oneri riguardanti l'acquisto degli strumenti antinfortunistici e la predisposizione delle misure di sicurezza e di igiene del lavoro che specificatamente si renderanno necessarie in relazione alla particolarità delle prestazioni fornite. In particolare L'impresa dichiara di essere perfettamente informata sulla normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e si impegna ad adottare tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti e/o registrati nella valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

#### **Articolo 12 - Obblighi in materia di sicurezza**

1. L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi di sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

2. L'impresa adempie a quanto indicato nella lettera di invito al §3, secondo capoverso.

3. L'impresa è tenuta:

- ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- a comunicare, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del servizio.

Il responsabile della sicurezza per la \_\_\_\_\_ è il sig. \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 13 - Responsabilità dell'impresa verso terzi**

1. L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone, cose di terzi e/o ai prestatori d'opera, che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando ERT da ogni responsabilità.



A tale scopo, l'impresa dichiara di aver costituito le seguenti polizze assicurative:

- 1) Polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'appaltatore o da persone di cui l'appaltatore è tenuto a rispondere nello svolgimento delle attività previste dal presente affidamento con massimale di euro \_\_\_\_\_;
- 2) Polizza assicurativa volta a coprire la responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera con massimale di euro \_\_\_\_\_.

5. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per ERT. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica delle suddette polizze assicurative

7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, ERT resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa.

#### **Articolo 14 - Penali**

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, ERT, previa contestazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., potrà diffidare l'impresa all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero ERT non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

2. ERT si riserva di applicare le seguenti penali che saranno trattenute direttamente dal corrispettivo spettante all'impresa:

- a) Nel caso di mancato rispetto del termine di \_\_ giorni stabilito all'art. 7, pt. 4 del presente contratto per la realizzazione dei bozzetti, è applicata una penale compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare totale netto contrattuale, fino ad un importo massimo del 10% del contratto;

3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che ERT intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

4. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'ERT verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. Qualora ERT non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà ERT addebitando le spese all'impresa.

5. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 15 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, l'impresa costituisce la cauzione dell'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_ euro), pari al 10%

del valore del Contratto, mediante polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

2. La cauzione definitiva deve essere vincolata per tutta la durata del contratto; in caso di risoluzione del contratto la stessa verrà trattenuta dall'ERT.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ERT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Committente.

#### **Articolo 16 - Varianti**

1. L'ERT può apportare variazioni al presente Contratto nei seguenti casi:

- a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) Per cause impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.

2. L'impresa è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto ai paragrafi che precedono.

3. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ERT, nella figura del Responsabile del procedimento e che il Referente dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e che, comunque, non comportino una variazione, in aumento o in difetto, superiore ad un quinto dell'importo del presente contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 17 - Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di cui all'art. 1456 c.c., il Committente può risolvere il presente Contratto in base all'art. 108 del Dlgs. n. 50 del 2016.

2. Il Committente può risolvere il presente Contratto anche in tutte le seguenti ipotesi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'impresa, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente del contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto, negli atti e documenti in esso richiamati; valutazione di ERT in ordine alla totale inadeguatezza del servizio nel corso del primo anno, comprovato da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati;
- b) nei casi di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- c) qualora sia stato depositato contro l'impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'impresa;
- d) qualora l'impresa perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti nella procedura attraverso la quale è stata scelta l'impresa medesima;
- e) nei casi di violazione delle regole sulle transazioni in materia di appalti richieste per legge e in base all'articolo "*Tracciabilità dei flussi finanziari*";
- f) qualora l'impresa impiegasse personale non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura così come stabilito al precedente articolo "*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*";
- g) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'impresa negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

3. Il Committente comunica la volontà di risolvere il presente Contratto all'impresa con raccomandata A/R o via pec.

4. Nel caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.

5. L'impresa, in caso di risoluzione del presente Contratto, si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per evitare che possano verificarsi ulteriori e maggiori inconvenienti, oneri e/o danni al Committente.

6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti-Corruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 18 - Recesso**

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa con lettera raccomandata A/R.

2. Costituisce caso di giusta causa a livello esemplificativo e non esclusivo di recesso la perdita dei finanziamenti pubblici da parte dell'ERT.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun inconveniente, onere o danno al Committente.

4. In caso di recesso del Committente, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, entro \_\_\_\_\_ e previa accettazione espressa dello stesso Committente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ.

---

### **Articolo 19 - Privacy**

1. Ai sensi dell'art. 13, del DLgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dall'impresa al Committente sono raccolti e trattati esclusivamente per la stipula e gestione del presente Contratto. Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11, comma 1, del citato DLgs. n. 196/2003.
3. I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'ERT, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ERT.
5. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'ERT, il dott. Renato Manzoni. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10, del suddetto DLgs. n. 196 del 2003.

### **Articolo 20 - Licenze e Brevetti**

1. L'ERT non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore utilizzi nell'esecuzione dell'appalto immagini, dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'impresa assume l'obbligo di tenere indenne la stazione appaltante da tutte le rivendicazioni le responsabilità incluse le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto di autore.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al comma precedente, dalla quale sia venuta a conoscenza.

### **Articolo 21- Cessione di credito e di contratto**

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del servizio, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 co. 13 del D.Lgs n. 50/2016, nel senso che il presente contratto non autorizza espressamente la cessione del credito.
2. La cessione del contratto è vietata.

### **Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ERT per legge.
2. L'impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

### **Articolo 23 - Controversie e Foro competente**

1. Per ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o applicazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Udine.

### **Articolo 24 – Referente dell'esecuzione**

1. Con la stipula del presente Contratto l'ERT, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di Referente dell'Esecuzione, attribuendo allo stesso tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 25 – Allegati**

1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione

appaltante della gara indetta i seguenti documenti: l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica dell'impresa.

2.Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui all'art. 15.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

**IMPRESA**  
*(Il legale rappresentante)*

**ENTE REGIONALE TEATRALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
*Il direttore*  
*(Renato Giuseppe Manzoni)*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di Legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 5 - Oggetto del Contratto, Articolo 6 - Durata, Articolo 7 - Obbligo dell'Impresa, Articolo 8 - Corrispettivi, Articolo 9 - Pagamenti, Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 12 - Obblighi in materia di sicurezza, Articolo 13 Responsabilità dell'impresa verso terzi, Articolo 14 - Penali, Articolo 15 - Cauzione definitiva, Articolo 16 - Varianti, Articolo 17 - Risoluzione, Articolo 18 - Recesso, Articolo 19 - Privacy, Articolo 20 - Licenze e Brevetti, Articolo 21 - Cessione di credito e contratto, Articolo 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 23 - Controversie e foro competente.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

*Il Fornitore*

\_\_\_\_\_